FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO INDUSTRIA - SEDE TERRITORIALE
22100 COMO – Via Italia Libera, 23
e-mail flai@cgil.como.it pec flaicgil.como@pecgil.it

Cosa cambia in busta paga con il Decreto Lavoro (esonero contributivo straordinario)

Il decreto lavoro n° 48 del 4 Maggio ha innalzato dal 2% o 3%, al 6% o al 7%, la misura dell'esonero contributivo previsto in busta paga per i lavoratori dipendenti. Tale misura durerà solo sei mesi e riguarderà i cedolini paga delle mensilità che vanno da Luglio 2023 a dicembre 2023.

E' esclusa la tredicesima mensilità e sono esclusi i rapporti di lavoro domestici, come Colf e badanti.

Chi ha diritto all'ulteriore esonero contributivo straordinario 2023?
lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione dei lavoratori domestici.

- Esenzione del 7% (3% Legge di Bilancio 2023+ 4% Decreto Lavoro) per coloro che ricevono **una retribuzione imponibile inferiore a €1.923**
- Esenzione del 6% (2% Legge di Bilancio 2023+ 4% Decreto Lavoro), per coloro che ricevono, **una retribuzione imponibile inferiore a €2.692**.

Per i lavoratori che dovessero vantare più rapporti di lavoro a tempo parziale ogni datore procederà in autonomia con riferimento esclusivamente al proprio rapporto di lavoro;
Alla tredicesima mensilità viene applicato solo l'esonero del2 o del 3% e non viene applicata l'ulteriore riduzione contributiva prevista dal Decreto lavoro.

Esonero Contributivo straordinario 2023 esempi:

Lo sgravio contributivo 2023, previsto dal decreto lavoro, per i lavoratori dipendenti, non avrà un effetto così rilevante sulla busta paga del lavoratore.

Esempio 1, se prendiamo una busta paga con un imponibile previdenziale di €2.084, l'importo dell'esonero precedente del 2%, consentiva al lavoratore un "vantaggio" di €41,68 mensili. Adesso, con la nuova riduzione del 6%, sempre sullo stesso imponibile previdenziale di €2.084, il "vantaggio" sarà pari a €125,04 al mese. (€31,05 in più rispetto al 2%)

Es 1 busta paga Lavoratore Industria I.V.S. o INPS 9,49%

INPS		2.084,00	9,4900		197,77
CTR.DIP ALIFOND		1.980,25	4,0000		79,21
ASS.POL.PROFESS.	9,23				
ES.CTR.L197/22		2.084,00	6,0000	125,04	

Esempio 2, se prendiamo una busta paga con un imponibile previdenziale di €1.751,00, l'importo dell'esonero precedente del 3%, consentiva al lavoratore un "vantaggio" di €52,53 mensili. Adesso, con la nuova riduzione del 7%, sempre sullo stesso imponibile previdenziale di €1.750,78 (arrotondato a €1.751), il "vantaggio"sarà pari a €122,57 al mese. (€70 in più rispetto al 3%).
Es 2: **busta paga Lavoratore Artigiano F.P.L.D. 9,19%**

Codice	Descrizione	%	Ore / Giorni	Dato Base	P	F	T	Figurativi	Ritenute	Competenze
001	Retrib. Mensilizzata				*	*	*			1.750,78
210	Festivita' Goduta		2,00							
	Lordo 1.750,78		Contr.vo	1.750,78						
001	CTR F.P.L.D	9,190		1.751,00	*				160,92	
119	Esonero Contr c/dip			1.751,00	*					52,53
	Esonero Contr Base	3,000		1.751,00				52,53		
213	Ctr FIS / FAP / FSA	0,167		1.751,00	*				2,92	
	TOTALE RITENUTE .			111,31						

FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO INDUSTRIA - SEDE TERRITORIALE
22100 COMO – Via Italia Libera, 23
e-mail flai@cgil.como.it pec flaicgil.como@pecgil.it

Esempio 3, se prendiamo una busta paga con un imponibile previdenziale di €2.276, l'importo dell'esonero precedente del 2%, consentiva al lavoratore un "vantaggio" di €45,52 mensili. Adesso, con la nuova riduzione del 6%, sempre sullo stesso imponibile previdenziale di €2.276, il "vantaggio" sarà pari a €136,56 al mese. (€91,04 in più rispetto al 2%)

Es 3 busta paga Lavoratore Agricolo Contrib.INPS 8,84%

IMPONIBILE E CONTRIBUTO INPS	8,84%	2.276,00	201,20	
C.A.C. NAZ.LE C/DIP	0,20%	2.276,00	4,55	
C.A.C. PROV.LE C/DIP	26,00	0,30	7,80	
ESONERO CONTRIB. 6% MENSILE				136,56

Esempio 4, se prendiamo una busta paga con un imponibile previdenziale di €1.884, l'importo dell'esonero precedente del 3%, consentiva al lavoratore un "vantaggio" di €56,49 mensili. Adesso, con la nuova riduzione del 7%, sempre sullo stesso imponibile previdenziale di €1.884, il "vantaggio" sarà pari a €131,81 al mese. (€75,32 in più rispetto al 3%)

Es busta paga Lavoratore forestale (tempo determinato) ex- SCAU 8.84%

Contributo ex-Scau	8,8400	1883,00		166,46-
Esonero 0,80% c/dipend.	0,8000	1883,00		15,06
Inc. eson. 1,2% c/dipend.	1,2000	1883,00		22,60
Esonero 1% agg. c/dipend.	1,0000	1883,00		18,83
Inc. eson. 3 + 4% c/dip.	4,0000	1883,00		75,32
Totale ritenute sociali		34,65		

Chiarimenti INPS,13ma,sterilizzazione aumenti aliquote contributive, Legge 3 Luglio 2023, n. 85 è chiarito il rapporto tra le due disposizioni,(2% o 3% e Decreto Lavoro) entrambe vigenti, in ordine al pagamento della tredicesima mensilità stabilendo che per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023 la diminuizione delle aliquote contributive, è riconosciuto:

- A) In misura pari a 2% con una 13ma che non ecceda il limite di €2.692;
- B) In misura pari a 3% con una 13ma che non ecceda il limite di €1.923.

Se la tredicesima, invece, viene erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

- A) Nella misura di 2%, soltanto se il rateo non supera l'importo di €224 che è il risultato di €2.692/12;
- B) Nella misura di 3% soltanto se il rateo non supera l'importo di €160 che è il risultato di €1.923 /12.

Assetto e misura dell'incentivo: se il lavoratore ha usualmente diritto allo sgravio, ma in un specifico mese, magari per effetto di entrate maturate in precedenza (lavoro straordinario, premi aziendale, arretrati), supera la soglia di riferimento di €2.962 perderà lo sgravio.
Se invece, per effetto di entrate maturate in precedenza, il lavoratore dovesse superare la soglia di €1.923 ma restare sotto i €2.962, vedrà applicata la riduzione del 6%
La conseguenza inversa, potrà essere per lavoratori con retribuzioni più alte rispetto ai limiti indicati, che, nel caso di temporanea riduzione dell'imponibile, per effetto di istituti come permessi non retribuiti o aspettative non retribuite, accederà, per quel singolo mese allo sgravio contributivo.

Coordinamento con altri incentivi: L'esonero contributivo, a carico dei lavoratori, è cumulabile, per tutto il 2023, nei limiti della contribuzione dovuta, con altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente;

Fiscalità: Il "vantaggio" dello sgravio contributivo potrebbe essere, parzialmente, toccato in negativo, a conguaglio o in sede di dichiarazione dei redditi in quanto, il lavoratore, porterà in detrazione, minori contributi, si ricorda che, ad oggi, la riduzione contributiva è straordinaria, non strutturale.

Per la Segreteria FLAI CGIL Como
Cristina Barbaglia